

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
- Art. 3 – Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
- Art. 4 – Interventi nel settore dell'artigianato
- Art. 5 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
- Art. 6 – Mercati e centri agro-alimentari
- Art. 7 – Porti regionali e comunali
- Art. 8 – Investimenti nel settore dei trasporti
- Art. 9 – Rete viaria di interesse regionale
- Art. 10 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" – Forlì
- Art. 11 – Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
- Art. 12 – Protezione civile. Interventi di emergenza
- Art. 13 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
- Art. 14 – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006
- Art. 15 – Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

- Art. 16 – Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
- Art. 17 – Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
- Art. 18 – Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
- Art. 19 – Società per azioni per la fornitura della rete regionale
- Art. 20 – Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
- Art. 21 – Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
- Art. 22 – Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 23 – Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali
- Art. 24 – Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna
- Art. 25 – Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999
- Art. 26 – Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica
- Art. 27 – Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005
- Art. 28 – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
- Art. 29 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001
- Art. 30 – Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002
- Art. 31 – Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004
- Art. 32 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 33 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
- Art. 34 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007
- Art. 35 – Copertura finanziaria
- Art. 36 – Entrata in vigore

Art. 1

*Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale*

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2007: Euro 1.045.533,07;

- b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 2.917.672,06;
- c) Cap. 03937 “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 20.986.794,87;
- d) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)”
Esercizio 2007: Euro 50.000,00.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) è aggiunto il seguente:

«Art. 14 bis

Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento “una tantum”.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 – Nuova istituzione – U.P.B. 1.2.2.2.2600 – Riordino territoriale).».

Art. 3

Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, di nuova istituzione, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945.

Art. 4

Interventi nel settore dell'artigianato

1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana – è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
- a) Cap. 22258 “Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonché di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)”
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00.

Art. 5

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), per l'esercizio 2007, è aumentata di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B. 1.3.3.2.9100.

Art. 6

Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49), è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

Art. 7

Porti regionali e comunali

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è incrementata per l'esercizio 2007 di Euro 60.000,00 (Cap. 41250, U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali).

Art. 8

Investimenti nel settore dei trasporti

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma

dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), è revocata (Cap. 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana).

Art. 9

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sotto indicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

- a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2007: Euro 7.500.000,00.

Art. 10

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro del capitale sociale della Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi – Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 620.500,00 per l'esercizio 2007 a valere sul Capitolo 45718 – Nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 11

Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008) è revocata per l'importo di Euro 835.794,00 (Cap. 45710 – U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali).

Art. 12

Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2007, a valere sul Capitolo 48050

appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature materiali per pronto intervento, di Euro 1.500.000,00.

Art. 13

Integrazione regionale

per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009), a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, è aumentata di Euro 65.536.000,00.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006

1. L'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009) è sostituito dal seguente:

«Art. 24

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 28.200.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale – Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 “Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro: 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro: 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro: 20.200.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.789.096,75, costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto importo viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2007, come segue:

- a) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 900.000,00;

- b) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro: 1.878.767,58;
- c) Cap. 51720 “Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) – Mezzi statali” – afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 – Fondo Sanitario – Risorse statali
Euro: 10.329,17.».

Art. 15

Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2007, nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:

- a) Cap. 58435 “Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle amministrazioni provinciali per la costruzione, l'acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi – Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lett. a) e b) L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e succ. mod.)”
Euro: 2.700.000,00;
- b) Cap. 58447 “Fondo straordinario per i servizi educativi per l'infanzia. Contributi in conto capitale a favore delle Province per la realizzazione di interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici volti all'ampliamento dell'offerta educativa a fini del riequilibrio territoriale (art. 10, comma 3 bis L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)”
Euro: 300.000,00.

Art. 16

Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2007, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 17

Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione

Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)), è disposta, per l'esercizio 2007, la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27500 – Investimenti per lo sviluppo di attività culturali:

- a) Cap. 70619 “Conferimento di quote “una tantum” per la partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n. 20)”
Euro: 70.000,00.

Art. 18

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di “Bologna città europea della cultura per l'anno 2000”, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta, per l'esercizio 2007, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.100.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 – Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 19

Società per azioni per la fornitura della rete regionale

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro 120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni. Cap. 86500 U.P.B. 1.7.2.3.29150 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Art. 20

Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali

1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009), sono autorizzate le sottoclenate rettifiche per l'esercizio 2007, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2006. Le autorizzazioni di spesa relative al 2006 ammontano complessivamente a Euro 330.097.368,37.

Progr.	Capitolo	U.P.B.		Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	-	800.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4420	-	422.240,00
3)	3208	1.2.3.3.2800	-	880.000,00
4)	3458	1.2.2.3.3100	-	2.000.000,00
5)	3840	1.2.1.3.1510	+	52.008,08
6)	3850	1.2.3.3.4440	+	32.378,80
7)	3905	1.2.1.3.1500	+	122.466,97
8)	3910	1.2.1.3.1510	+	1.378.827,97
9)	3925	1.2.1.3.1520	+	36.654,04

10)	3937	1.2.1.3.1510	-	4.726.804,85
11)	4348	1.2.1.3.1600	-	12.379.950,00
12)	16332	1.3.1.3.6300	+	51.406,02
13)	16400	1.3.1.3.6300	-	212.260,33
14)	22210	1.3.2.3.8260	-	129.114,22
15)	23417	1.3.2.3.8350	-	661.910,79
16)	25525	1.3.3.3.10010	+	1.130.099,00
17)	25528	1.3.3.3.10010	+	517.000,00
18)	25780	1.3.3.3.10010	-	477.247,71
19)	30640	1.4.1.3.12630	-	998.480,00
20)	30646	1.4.1.3.12630	+	300.000,00
21)	30880	1.4.1.3.12620	+	33.000,00
22)	30885	1.4.1.3.12620	-	9.874,14
23)	31110	1.4.1.3.12650	-	1.591.389,00
24)	32020	1.4.1.3.12670	-	758.700,39
25)	36188	1.4.2.3.14062	-	35.759,96
26)	37150	1.4.2.3.14150	+	15.040,00
27)	37336	1.4.2.3.14200	-	264.557,12
28)	37376	1.4.2.3.14223	-	5.315.917,50
29)	37378	1.4.2.3.14223	-	835.000,00
30)	39050	1.4.2.3.14500	-	29.968,89
31)	39220	1.4.2.3.14500	-	205.148,24
32)	39360	1.4.2.3.14555	-	485.922,28
33)	41570	1.4.3.3.15800	-	75.000,00
34)	41995	1.4.3.3.15820	-	209.394,94
35)	43027	1.4.3.3.16000	+	103.291,38
36)	43221	1.4.3.3.16010	+	966.687,46
37)	43270	1.4.3.3.16010	+	4.504.307,38
38)	45125	1.4.3.3.16420	-	1.221.183,00
39)	45175	1.4.3.3.16200	-	3.500.000,00
40)	45184	1.4.3.3.16200	-	1.794.079,36
41)	45710	1.4.3.3.16650	-	835.794,00
42)	47010	1.4.4.3.17400	-	260.000,00
43)	47015	1.4.4.3.17400	-	265.827,59
44)	47105	1.4.4.3.17400	-	305.681,35
45)	47111	1.4.4.3.17400	-	10.000,34
46)	47114	1.4.4.3.17400	-	389.922,15
47)	48050	1.4.4.3.17450	-	1.022.733,17
48)	57200	1.5.2.3.21000	-	255.047,23
49)	57680	1.5.2.3.21060	-	1.420.000,00
50)	65707	1.5.1.3.19050	-	826.331,04
51)	65712	1.5.2.3.21080	-	244.471,42
52)	65714	1.5.1.3.19050	-	170.947,23
53)	65717	1.5.1.3.19050	-	133.000,00
54)	65770	1.5.1.3.19070	-	7.300.000,00
55)	68321	1.5.2.3.21060	-	99.112,21
56)	70545	1.6.5.3.27500	+	50.000,00
57)	70678	1.6.5.3.27500	-	605.849,32
58)	70718	1.6.5.3.27520	+	1.255.757,70
59)	71572	1.6.5.3.27540	-	1.017.293,53
60)	78569	1.4.2.3.14380	-	52.200,00.

Art. 21

Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato

1. Nelle more dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato), le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato di cui al Capo I e al Capo II della citata legge sono prorogate, nella loro attuale composizione, per la durata di sei mesi dalle rispettive scadenze.

Art. 22

Modifica alla legge regionale n. 13 del 2004

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina), dopo la parola «contributo» è soppresso l'aggettivo «triennale».

Art. 23

Interventi inerenti la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riconoscere al Comune di Bologna un compenso pari a Euro 4.200.000,00 per l'eliminazione del vincolo relativo alla gestione, al Comune stesso riservata, in base all'Accordo di programma sottoscritto in data 6 dicembre 1996, dei parcheggi pubblici da realizzare nella nuova sede degli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11).

2. A tal fine è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 4.200.000,00, a valere sul Capitolo 4267 – nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.2.1.2.1400 – Patrimonio regionale.

Art. 24

Contributo straordinario per la salvaguardia della chiesa di Santa Giustina di Ravenna

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di salvaguardare la chiesa e il campanile di Santa Giustina in Ravenna, edificio di alto valore storico e di particolare interesse pubblico, interessato dal degrado delle strutture portanti, tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità, concede all'Archidiocesi di Ravenna-Cervia, un contributo straordinario di Euro 300.000,00.

2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione dell'intervento previsto al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2007, una autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 30925 – nuova istituzione – afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 “Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici”.

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 4 del 1999

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) è sostituita dalla seguente:

«a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;».

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 1999 è soppressa.

Art. 26

Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo, con decorrenza 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo.

Art. 27

*Proroga del programma regionale
per la ricerca industriale, l'innovazione
e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005
e del programma triennale
per le attività produttive 2003-2005*

1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea Legislativa.

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è soppressa la seguente locuzione «sulla base delle direttive della Giunta regionale».

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «lettere a) e b)» è sostituita con la locuzione «lettere a), b) e c)».

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.».

4. Al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7 del 1998, è soppressa la seguente locuzione «previsti dall'atto costitutivo e».

5. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la lettera «b)» è sostituita dalla lettera «c)».

6. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione «con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative» è sostituita con la locuzione «secondo criteri stabiliti nel rispetto».

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è così sostituito:

«5. Il rapporto di lavoro, che può essere instaurato anche in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4; i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.».

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è aggiunta la seguente lettera:

«d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;».

2. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 7 bis

*Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche
nelle aree e zone di tutela biologica*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.».

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono inseriti i seguenti commi:

«10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.

10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.».

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004

1. All'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8 bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.».

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. Sono fatte salve le autorizzazioni già disposte dalla Giunta regionale sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2006.».

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28") è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15 bis Norme transitorie

1. La Giunta regionale può attuare disposizioni di cui

all'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla legge regionale n. 7 del 1998 già avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.».

Art. 35

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2007-2009 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2007

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2007
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2007	2008	2009	Fonte finanziaria
2685	1. 2. 3. 2. 03945	3, comma 3	100.000,00			MEZZI REGIONALI
2701	1. 2. 3. 3. 04420	20, punto 1)	-800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1. 2. 3. 3. 04425	20, punto 2)	-422.240,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3201	1. 2. 2. 2. 02600	2, comma 3	200.000,00			MEZZI REGIONALI
3208	1. 2. 2. 3. 02800	20, punto 3)	-880.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3458	1. 2. 2. 3. 03100	20, punto 4)	-2.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3840	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 5)	52.008,08			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1. 2. 3. 3. 04440	20, punto 6)	32.378,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	1, lett.a)	1.045.533,07			MEZZI REGIONALI
3905	1. 2. 1. 3. 01500	20, punto 7)	122.466,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.b)	2.917.672,06			MEZZI REGIONALI
3910	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 8)	1.378.827,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3917	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.d)	50.000,00			MEZZI REGIONALI
3925	1. 2. 1. 3. 01520	20, punto 9)	36.654,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	1, lett.c)	20.986.794,87			MEZZI REGIONALI
3937	1. 2. 1. 3. 01510	20, punto 10)	-4.726.804,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4267	1. 2. 1. 2. 14000	23	4.200.000,00			MEZZI REGIONALI
4348	1. 2. 1. 3. 01600	20, punto 11)	-12.379.950,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1. 3. 1. 3. 06300	20, punto 12)	51.406,02			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16400	1. 3. 1. 3. 06300	20, punto 13)	-212.260,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1. 3. 2. 3. 08260	20, punto 14)	-129.114,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1. 3. 2. 3. 08270	4, lett.a)	5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
23417	1. 3. 2. 3. 08350	20, punto 15)	-661.910,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1. 3. 3. 3. 10010	20, punto 16)	1.130.099,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1. 3. 3. 3. 10010	20, punto 17)	517.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25558	1. 3. 3. 2. 09100	5	500.000,00			MEZZI REGIONALI
25780	1. 3. 3. 3. 10010	20, punto 18)	-477.247,71			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
27000	1. 3. 4. 3. 11600	6	300.000,00			MEZZI REGIONALI
30640	1. 4. 1. 3. 12630	20, punto 19)	-998.480,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30646	1. 4. 1. 3. 12630	20, punto 20)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30880	1. 4. 1. 3. 12620	20, punto 21)	33.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1. 4. 1. 3. 12620	20, punto 22)	-9.874,14			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30925	1. 4. 1. 3. 12620	24, comma 3	300.000,00			MEZZI REGIONALI
31110	1. 4. 1. 3. 12650	20, punto 23)	-1.591.389,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1. 4. 1. 3. 12670	20, punto 24)	-758.700,39			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1. 4. 2. 3. 14062	20, punto 25)	-35.759,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1. 4. 2. 3. 14150	20, punto 26)	15.040,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37336	1. 4. 2. 3. 14200	20, punto 27)	-264.557,12			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37376	1. 4. 2. 3. 14223	20, punto 28)	-5.315.917,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1. 4. 2. 3. 14223	20, punto 29)	-835.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1. 4. 2. 3. 14500	20, punto 30)	-29.968,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1. 4. 2. 3. 14500	20, punto 31)	-205.148,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1. 4. 2. 3. 14555	20, punto 32)	-485.922,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1. 4. 3. 3. 15800	7	60.000,00			MEZZI REGIONALI
41570	1. 4. 3. 3. 15800	20, punto 33)	-75.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41995	1. 4. 3. 3. 15820	20, punto 34)	-209.394,94			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1. 4. 3. 3. 16000	20, punto 35)	103.291,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	8	-5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
43221	1. 4. 3. 3. 16010	20, punto 36)	966.687,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1. 4. 3. 3. 16010	20, punto 37)	4.504.307,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45125	1. 4. 3. 3. 16420	20, punto 38)	-1.221.183,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1. 4. 3. 3. 16200	20, punto 39)	-3.500.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2007
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE
E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2007	2008	2009	Fonte finanziaria
45184	1. 4. 3. 3. 16200	9	7.500.000,00			MEZZI REGIONALI
45184	1. 4. 3. 3. 16200	20, punto 40)	-1.794.079,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45710	1. 4. 3. 3. 16650	20, punto 41)	-835.794,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45718	1. 4. 3. 3. 16650	10	620.500,00			MEZZI REGIONALI
47010	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 42)	-260.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47015	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 43)	-265.827,59			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47105	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 44)	-305.681,35			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47111	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 45)	-10.000,34			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1. 4. 4. 3. 17400	20, punto 46)	-389.922,15			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	12	1.500.000,00			MEZZI REGIONALI
48050	1. 4. 4. 3. 17450	20, punto 47)	-1.022.733,17			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51708	1. 5. 1. 2. 18100	13	65.536.000,00			MEZZI REGIONALI
51773	1. 5. 1. 2. 18120	14	-1.399.595,97			MEZZI REGIONALI
51776	1. 5. 1. 2. 18120	14	-2.421.232,42			MEZZI REGIONALI
57200	1. 5. 2. 3. 21000	20, punto 48)	-255.047,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57680	1. 5. 2. 3. 21060	20, punto 49)	-1.420.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
58435	1. 6. 1. 3. 22510	15, lett.a)	2.700.000,00			MEZZI REGIONALI
58447	1. 6. 1. 3. 22510	15, lett.b)	300.000,00			MEZZI REGIONALI
65707	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 50)	-826.331,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65712	1. 5. 2. 3. 21080	20, punto 51)	-244.471,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65714	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 52)	-170.947,23			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65717	1. 5. 1. 3. 19050	20, punto 53)	-133.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1. 5. 1. 3. 19070	20, punto 54)	-7.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1. 5. 2. 3. 21060	20, punto 55)	-99.112,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1. 6. 5. 3. 27500	20, punto 56)	50.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70602	1. 6. 5. 2. 27110	16	2.500.000,00			MEZZI REGIONALI
70619	1. 6. 5. 3. 27500	17	70.000,00			MEZZI REGIONALI
70678	1. 6. 5. 3. 27500	20, punto 57)	-605.849,32			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	18	1.100.000,00			MEZZI REGIONALI
70718	1. 6. 5. 3. 27520	20, punto 58)	1.255.757,70			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1. 6. 5. 3. 27540	20, punto 59)	-1.017.293,53			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78569	1. 4. 2. 3. 14380	20, punto 60)	-52.200,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 860 del 11 giugno 2007; oggetto assembleare n. 2605 (VIII legislatura);

- pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 160, in data 11 giugno 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente Bilancio Affari generali ed istituzionali in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politi-

che per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2007 del 17 luglio 2007, con relazione scritta del consigliere Matteo Ricchetti, nominato dalla Commissione in data 19 giugno 2007 e con relazione scritta del Consigliere di minoranza Antonio Nervegna nominato dalla Commissione in data 19 giugno 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 24 luglio 2007, atto n. 44/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 recante **Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali** è il seguente:

«Art. 14 – Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative (modificato comma 2, sostituito comma 5, aggiunto comma 6 bis da art. 27 L.R. 27 luglio 2005 n. 14

1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.

2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali... e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunità montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana o con questa coincidenti, nè alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunità montana.

3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4 dell'art. 33 del DLgs. n. 267 del 2000.

4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità o da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nell'Unione, nella Comunità montana o nell'Associazione.

5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario a tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.

7. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.»

2) I commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante **Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007** sono i seguenti:

«194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari"; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti"; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
- b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".

195. A decorrere dal 1° novembre 2007, i Comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le Comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la pos-

sibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali.

198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1° settembre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.»

NOTA ALL'ARTICOLO 5

Comma 1

Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 recante la **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 8 – Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 – Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:

- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unio-

ni' di cui all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2007: + Euro 130.000,00
Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00».

NOTA ALL'ARTICOLO 6

Comma 1

Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 1, della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 concernente **Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42, e 24 dicembre 1981, n. 49** è il seguente:

«Art. 1 – Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:

- contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso.

(omissis)».

NOTA ALL'ARTICOLO 7

Comma 1

Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 18, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 concernente la **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 18 – Porti regionali e comunali

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

- Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11) Esercizio 2007: Euro 60.000,00"».

NOTA ALL'ARTICOLO 8

Comma 1

Il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 19 – Investimenti nel settore dei trasporti

1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 – Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00"».

NOTA ALL'ARTICOLO 10

Comma 1

Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione** è il seguente:

«Art. 29 – Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB Aeroporto G. Marconi di Bologna, di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

- alla Società per azioni AERADRIA Aeroporto Federico Fellini con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;
- alla Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;
- alla Società per azioni SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma G. Verdi con sede in Parma, già denominata Aeroporto di Parma – Consorzio per la Gestione – SpA, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

- Società per azioni AERADRIA Aeroporto Federico Fellini con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- Società per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forlì per un importo

massimo complessivo di Euro 775.500,00;

- Società per azioni SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma G. Verdi con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli Statuti delle Società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:

- Cap. 45712 Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
- Cap. 45714 Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
- Cap. 45716 Esercizio 2006: Euro 224.500,00"».

NOTA ALL'ARTICOLO 11

Comma 1

Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008** è il seguente:

«Art. 21 – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SAB. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA), entro il limite massimo di tre milioni di Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.».

NOTA ALL'ARTICOLO 13

Comma 1

Il testo dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 23 – Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 17 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.».

NOTE ALL'ARTICOLO 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 concernente **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 24 – Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:

- Cap. 51771 – Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 3.100.000,00;
- Cap. 51773 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 4.900.000,00;
- Cap. 51776 – Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502): Euro 22.000.000,00.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 4.799.595,97, costituendo per l'esercizio 2006

economia di spesa; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, sui seguenti Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) Cap. 51773 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 2.299.595,97;
- b) Cap. 51776 – Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 2.500.000,00.».

2) Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante **Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421** è il seguente:

«Art. 2 – Competenze regionali

1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie (articolo così sostituito dall'art. 3 del DLgs 517 del 7/12/1993).

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali (comma così modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani (comma così modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).

2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi (comma così modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli Enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La Regione disciplina altresì:

- a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;
- b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
- c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;
- d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della Regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
- f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
- g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:
 - 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
 - 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione;
- h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (comma così modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).

2-septies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 (comma aggiunto dall'art. 2 del DLgs n. 229 del 19/6/1999).

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la Regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il

parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto. » (comma così modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).

NOTA ALL'ARTICOLO 17

Comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 recante **Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)** è il seguente:

«Art. 5

(omissis).

3. La Regione conferisce altresì quote "una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.».

NOTA ALL'ARTICOLO 19

Comma 1

Il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 10 – Gestione della rete regionale

(omissis)

3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal DLgs n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.

4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri Enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.».

NOTA ALL'ARTICOLO 20

Comma 1

Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 recante **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009** è il seguente:

«Art. 35 – Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro 374.782.556,87, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2006:

Progr	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	988.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	600.000,00
3)	3208	1.2.2.3.2800	2.000.000,00
4)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
5)	3850	1.2.3.3.4440	130.050,58
6)	3905	1.2.1.3.1500	591.543,02
7)	3925	1.2.1.3.1520	192.378,14
8)	3937	1.2.1.3.1510	8.214.026,84
9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
10)	4276	1.2.1.3.1600	24.274.742,40
11)	4348	1.2.1.3.1600	15.742.611,29
12)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
13)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
14)	16332	1.3.1.3.6300	2.789.360,96
15)	16400	1.3.1.3.6300	901.097,46
16)	21088	1.3.2.3.8000	6.333.138,23
17)	21091	1.3.2.3.8000	800.000,00
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
19)	22258	1.3.2.3.8270	8.000.000,00
20)	23417	1.3.2.3.8350	11.149.947,02
21)	23419	1.3.2.3.8350	213.341,43
22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	6.577.391,47
24)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.187,59
25)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
27)	27727	1.3.4.3.11610	497.937,23
28)	30640	1.4.1.3.12630	8.867.149,36
29)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
30)	30646	1.4.1.3.12630	2.856.201,83
31)	30885	1.4.1.3.12620	3.803.712,10
32)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
33)	31110	1.4.1.3.12650	46.913.474,22
34)	32020	1.4.1.3.12670	10.462.461,00
35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
36)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
38)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
39)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
40)	35305	1.4.2.3.14000	3.266.847,64
41)	36188	1.4.2.3.14062	82.200,00
42)	37150	1.4.2.3.14150	501.616,88
43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
44)	37336	1.4.2.3.14200	5.312.919,64
45)	37374	1.4.2.3.14220	4.913.046,06
46)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50

47)	37378	1.4.2.3.14223	2.360.420,00
48)	37385	1.4.2.3.14223	3.800.000,12
49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
50)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
51)	38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	1.4.2.3.14305
53)	39050	1.4.2.3.14500	3.062.695,88
54)	39185	1.4.2.3.14500	63.730,40
55)	39220	1.4.2.3.14500	2.852.419,68
56)	39360	1.4.2.3.14555	1.499.663,51
57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
58)	41250	1.4.3.3.15800	1.906.918,92
59)	41360	1.4.3.3.15800	829.344,88
60)	41550	1.4.3.3.15800	102.477,24
61)	41570	1.4.3.3.15800	425.000,00
62)	41900	1.4.3.3.15820	225.000,00
63)	41995	1.4.3.3.15820	3.119.046,68
64)	43027	1.4.3.3.16000	1.777.786,03
65)	43221	1.4.3.3.16010	3.024.526,40
66)	43270	1.4.3.3.16010	16.888.977,43
67)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
68)	45125	1.4.3.3.16420	1.291.142,25
69)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
70)	45175	1.4.3.3.16200	17.504.837,79
71)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
72)	45184	1.4.3.3.16200	21.182.257,03
73)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
74)	45710	1.4.3.3.16650	835.794,00
75)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
76)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
77)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
78)	47010	1.4.4.3.17400	260.000,00
79)	47015	1.4.4.3.17400	265.827,59
80)	47105	1.4.4.3.17400	305.681,35
81)	47111	1.4.4.3.17400	10.000,34
82)	47114	1.4.4.3.17400	966.752,30
83)	48050	1.4.4.3.17450	4.381.542,35
84)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
85)	57200	1.5.2.3.21000	10.390.739,33
86)	57680	1.5.2.3.21060	3.094.421,02
87)	65707	1.5.1.3.19050	859.777,45
88)	65712	1.5.2.3.21080	339.913,35
89)	65714	1.5.1.3.19050	722.523,18
90)	65717	1.5.1.3.19050	1.326.195,39
91)	65770	1.5.1.3.19070	13.369.190,26
92)	68321	1.5.2.3.21060	4.645.089,85
93)	70678	1.6.5.3.27500	1.900.000,00
94)	70718	1.6.5.3.27520	2.145.819,84
95)	71572	1.6.5.3.27540	2.276.603,68
96)	71576	1.6.5.3.27540	500.000,00
97)	73060	1.6.2.3.23500	2.079.172,85
98)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
99)	78569	1.4.2.3.14380	52.200,00
100)	78705	1.6.6.3.28500	1.269.818,91

NOTA ALL'ARTICOLO 22

Comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 recante **Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina** è il seguente:

«Art. 4 – Partecipazione finanziaria

(omissis)

2. La Regione, in qualità di socio fondatore, si impegna a partecipare al fondo di gestione con un contributo triennale del valore di 30 mila euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto della Fondazione.».

NOTA ALL'ARTICOLO 25

Comma 1

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 recante **Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali** è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

a) gratuità del servizio nei confronti dei contribuenti;

(omissis).».

Comma 2

Il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 1999 è il seguente:

«Art. 1

(omissis)

2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

(omissis)

b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi;».

NOTE ALL'ARTICOLO 27

Comma 1

1) Il testo degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 54 – Programma regionale

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative.

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.

4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

- la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
- lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;
- la qualificazione delle risorse umane;
- l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;
- la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
- la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
- la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
- l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;
- la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

5. Il programma regionale sostiene altresì:

- l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
- il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;
- la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;
- lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.».

«Art. 55 – Modalità e procedure di intervento

1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:

- le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;
- gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
- i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.».

2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 **Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico** è il seguente:

«Art. 3 – Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalità di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le attività produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione, nonché i soggetti ammissibili di cui all'articolo 8.».

NOTA ALL'ARTICOLO 28

Comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 recante **Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28**, è il seguente:

«Art. 6 – Programmi turistici di promozione locale

(omissis)

3. Il programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:

- i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
- le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;

- c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.».

Comma 2

Il testo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 7 – Sistema di finanziamenti

(omissis)

4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

(omissis).».

Comma 3

Il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 12 – Rapporti tra Regione e A.P.T. Servizi

(omissis)

2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione del Piano annuale e delle altre attività commissionate alla società.».

Comma 4

Il testo del comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 13 bis – Sistemi turistici locali

(omissis)

4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.

(omissis).».

Comma 5

Il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 14 – Servizi di accoglienza e di informazione turistica

(omissis)

3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.

(omissis).».

Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 7 – Sistema di finanziamenti

(omissis)

3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:

- finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
- cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
- contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.

(omissis).».

Comma 6

Il testo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 è il seguente:

«Art. 14 – Servizi di accoglienza e di informazione turistica

(omissis)

4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative del Programma poliennale.

(omissis).».

NOTA ALL'ARTICOLO 29

Comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 recante **Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna** è il seguente:

«Art. 9

(omissis)

5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo 43, commi 3 e 4 i relativi costi non sono computati nel tetto delle risorse aggiuntive di cui al comma 2.».

NOTA ALL'ARTICOLO 30

Comma 1

Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale** è il seguente:

«Art. 2 – Funzioni della Regione

- Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:
 - programmazione ed indirizzo generale;
 - monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli Enti locali;
 - autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del de-

manio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;

- individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse aliutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
- individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).».

Comma 2

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 è il seguente:

«Art. 7 – Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.

3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della navigazione.

4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.».

NOTA ALL'ARTICOLO 31

Comma 1

Il testo del comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 recante **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università** è il seguente:

«Art. 43

(omissis)

10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).».

NOTA ALL'ARTICOLO 32

Comma 1

Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante **Sviluppo regionale della società dell'informazione** è il seguente:

«Art. 19 – Costituzione della struttura regionale di acquisto

1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.

3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'articolo 23.

4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.

5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:

- della Regione e degli Enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;
- degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.

6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.

7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.

8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre Regioni.».

NOTA ALL'ARTICOLO 33

Comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29

recante **Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale** è il seguente:

«4. La Regione può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità delle Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.».

NOTA ALL'ARTICOLO 34

Comma 1

Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 recante **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28"** è il seguente:

«Art. 15 – Aggiunta dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 7 del 1998

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 è aggiunto il seguente:

Art. 19 bis – Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente leg-

ge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;
- b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;
- c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;
- d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;
- e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.

2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.

3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziare adeguate risorse finanziarie.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento